

REGOLAMENTO (CE) N. 251/2000 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2000****recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e che abroga il regolamento (CE) n. 906/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2798/1999, occorre prevedere le modalità relative all'apertura e alla gestione delle importazioni di olio di oliva originario della Tunisia. La situazione attuale e prevedibile dell'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva consente lo smaltimento del quantitativo previsto. Il rischio di turbative del mercato diminuisce se le importazioni non si concentrano su un breve periodo della campagna 1999/2000. È opportuno prevedere che, nel corso di tale campagna, i titoli d'importazione possano essere rilasciati secondo un calendario mensile;
- (2) per poter gestire efficacemente il quantitativo considerato, è necessario creare un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente all'organismo di emissione i titoli non utilizzati. È altresì necessario istituire un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo di emissione dopo la data di scadenza, affinché i quantitativi non utilizzati possano essere ridistribuiti e che i servizi della Commissione ne vengano informati;
- (3) il quantitativo di olio importato dalla Tunisia non può superare un determinato limite. È pertanto opportuno non ammettere la tolleranza prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽³⁾;
- (4) l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro ⁽⁴⁾, non prevede più alcun regime speciale per l'importazione di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, al di fuori del contingente di 46 000 tonnellate a dazio ridotto;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Articolo 1

1. L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità e che beneficia del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2798/1999, può essere importato a decorrere dal 1° marzo della campagna 1999/2000. I titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite di 46 000 tonnellate per la campagna 1999/2000.

2. Per la campagna 1999/2000 e fatto salvo l'attuale limite di 46 000 tonnellate, previsto nell'ambito del contingente tariffario n. 09.4032, il rilascio dei titoli è autorizzato, secondo le condizioni previste dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2798/1999, entro il limite di 10 000 tonnellate al mese. Tale limite è però ridotto a 5 000 tonnellate per il mese di marzo e a 8 000 tonnellate per il mese di aprile. Se il quantitativo autorizzato per un determinato mese non viene interamente utilizzato nel corso del mese in questione, il quantitativo rimanente va ad aggiungersi a quello del mese successivo, senza ulteriori possibilità di riporto.

3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2798/1999, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i dati contenuti nelle domande di titolo pervenute. Non può essere tuttavia presentata alcuna domanda nel periodo compreso tra novembre e febbraio.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i titoli fino all'esaurimento del contingente mensile; in caso di rischio di esaurimento del contingente mensile, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

4. La Commissione informa gli Stati membri non appena viene raggiunto il quantitativo massimo previsto dal regolamento (CE) n. 2798/1999.

Articolo 3

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, che può avvenire fino al 31 ottobre 2000.

I titoli sono rilasciati entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa autorizzazione della Commissione.

L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 EUR per 100 kg netti.

2. In caso di mancata utilizzazione del titolo d'importazione entro i termini previsti la cauzione viene incamerata. Tuttavia, tenendo conto che la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero:

- se il titolo è restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40 %;
- se il titolo viene restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso dei quindici giorni successivi all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25 %.

3. I quantitativi che figurano nei titoli restituiti conformemente al paragrafo 2 possono essere riassegnati, fatti salvi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i quantitativi per i quali sono stati restituiti certificati nel corso dei sette giorni precedenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2000.

Articolo 4

I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

«Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 2798/1999

Told fastsat ved forordning (EF) nr. 2798/1999

Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 2798/1999

Δασμός που καθορίστηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2798/1999

Customs duty fixed by Regulation (EC) No 2798/1999

Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 2798/1999

Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 2798/1999

Bij Verordening (EG) nr. 2798/1999 vastgesteld douanerecht

Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) n.º 2798/1999

Asetuksessa (EY) N:o 2798/1999 vahvistettu tullit

Tull fastställd genom förordning (EG) nr 2798/1999».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. La cifra «0» è iscritta a tal fine nella casella 19 del suddetto titolo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione